



CAR-JET MULTISERVIZI S.R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

Revisione	Approvazione	Natura delle modifiche
Rev. 0	Consiglio di Amministrazione del 9/11/2020	Adozione
Rev. 1	Consiglio di Amministrazione del 24/4/2023	Aggiornamento
Rev. 2	Consiglio di Amministrazione del 16/12/2023	Aggiornamento al D.Lgs. 24/2023



INDICE

PARTE GENERALE	3
1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231	4
1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE	4
1.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	4
1.3 LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO	5
1.4 LE SANZIONI	14
1.5 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	15
2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE	16
2.1 CAR-JET MULTISERVIZI S.R.L.	16
2.2 IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE	16
2.3 I SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE	17
2.4 IL CODICE ETICO DI CAR-JET MULTISERVIZI S.R.L.	17
2.5 IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING	18
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CAR-JET MULTISERVIZI S.R.L.	20
3.1 I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	20
3.2 FINALITÀ DEL MODELLO E OBIETTIVI PERSEGUITI	21
3.3 STRUTTURA ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO	21
3.4 REGOLE GENERALI PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	22
3.5 DESTINATARI DEL MODELLO	23
3.6 LA METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT	23
3.7 LE CATEGORIE DI REATO PRESUPPOSTO E LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI CAR-JET MULTISERVIZI S.R.L.	24
4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI CAR-JET MULTISERVIZI S.R.L.	26
4.1 I REQUISITI	26
4.2 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA IN CARICA	27
4.3 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA DELL'INCARICO	28
4.4 POTERI E RESPONSABILITÀ	28
4.5 REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (CD. "FLUSSI INFORMATIVI")	29
4.6 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	30
5 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	30
5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	30
5.2 LE VIOLAZIONI RILEVANTI AI SENSI DEL D. Lgs. 231/2001	31
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI NON DIRIGENTI	32
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	34
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	35
5.6 MISURE NEI CONFRONTI DEL SINDACO UNICO	36
5.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	36
5.8 MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI, COLLABORATORI, PARTNERS E CONSULENTI	37
6 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	37
6.1 PREMessa	37
6.2 COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA DEL MODELLO 231	38
6.3 INFORMATIVA RELATIVA A COLLABORATORI, CONSULENTI, FORNITORI, PARTNER COMMERCIALI A AD ALTRI SOGGETTI TERZI	38



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

PARTE GENERALE



1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D. Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica (es. S.p.A., S.r.l.) e alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo quanto stabilito dal Decreto, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società medesime, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa dell’ente è quindi ulteriore e diversa da quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo giudizio innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell’ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

La responsabilità dell’impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (ai sensi dell’art. 26 del Decreto), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

1.2 Criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l’ente sia sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in “oggettivi” e “soggettivi”.

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all’ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

Qualora l’autore del reato o dell’illecito amministrativo rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell’ente. Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell’ente nel caso in cui l’autore del reato o dell’illecito amministrativo sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti “apicali”, poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell’ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l’“interesse” sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;



- il “vantaggio” sussiste quando l’ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all’ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell’esercizio dell’attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l’esclusione dell’ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello 231;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell’ente possa essere esclusa.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l’ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

Pertanto, l’ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, va esente da responsabilità se risultano integrate le condizioni di cui all’art. 6 del Decreto. In tal senso il Decreto fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli Organizzativi devono rispondere:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’O.d.V.;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

1.3 Le fattispecie di reato previste dal Decreto

I Reati e gli Illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell’Ente sono i seguenti:

- fattispecie criminoso previste dall’**art. 24** del Decreto *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”* e, precisamente:
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)



- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
- fattispecie criminoso previste dall'art. 24-bis del Decreto "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*" e, precisamente:
 - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-terc.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
 - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- fattispecie criminoso previste dall'art. 24-ter del Decreto "*Delitti di criminalità organizzata*" e, precisamente:
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)



- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
- fattispecie criminoso previste dall'**art. 25** del Decreto "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*" e, precisamente:
 - Concussione (art. 317 c.p.)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee
 - parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
 - Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
 - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- fattispecie criminoso previste dall'**art. 25-bis** del Decreto "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*" e, precisamente:
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)



- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- fattispecie criminosi previste dall'**art. 25-bis.1** del Decreto "*Delitti contro l'industria e il commercio*" e, precisamente:
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- fattispecie criminosi previste dall'**art. 25-ter** del Decreto "*Reati societari*" e, precisamente:
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019
- fattispecie criminosi previste dall'**art. 25-quater** del Decreto "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*" e, precisamente:
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)



- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- fattispecie criminoso previste dall'**art. 25-quater 1** del Decreto "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*" e, precisamente:
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- fattispecie criminoso previste dall'**art. 25-quinquies** del Decreto "*Delitti contro la personalità individuale*" e, precisamente:
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)



- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- fattispecie criminose previste dall'**art. 25-sexies** del Decreto *"Abusi di mercato"* e, precisamente:
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
 - Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)
- fattispecie criminose previste dall'**art. 187-quinquies TUF**. *"Altre fattispecie in materia di abusi di mercato"* e, precisamente:
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
 - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- fattispecie criminose previste dall'**art. 25-septies** del Decreto *"Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"* e, precisamente:
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- fattispecie criminose previste dall'**art. 25-octies** del Decreto *"Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio"* e, precisamente:
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- fattispecie criminose previste dall'**art. 25-octies.1** del Decreto *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"* e, precisamente:
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
 - Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- fattispecie criminose previste dall'**art. 25-novies** del Decreto *"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"* e, precisamente:
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;



- importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati;
- distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)
- fattispecie criminoso previste dall'art. 25-decies del Decreto "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" e, precisamente:
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- fattispecie criminoso previste dall'art. 25-undecies del Decreto "*Reati ambientali*" e, precisamente:
 - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexiesc.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis c.p.)



- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- fattispecie criminoso previste dall'art. 25-duodecies del Decreto "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" e, precisamente:
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. n. 286/1998)
- fattispecie criminoso previste dall'art. 25-terdecies del Decreto "*Razzismo e xenofobia*" e, precisamente:
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)
- fattispecie criminoso previste dall'art. 25-quaterdecies del Decreto "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*" e, precisamente:
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- fattispecie criminoso previste dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto "*Reati Tributari*" e, precisamente:



- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)
- fattispecie criminoso previste dall'**art. 25-sexiesdecies** del Decreto "*Contrabbando*" e, precisamente:
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
 - Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)
- fattispecie criminoso previste dall'**art. 25-septiesdecies** del Decreto "*Delitti contro il patrimonio culturale*" e, precisamente:
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)



- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- fattispecie criminosi previste dall'**art. 25-duodevicies** del Decreto "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*" e, precisamente:
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
- fattispecie criminosi di cui all'**art. 10 della Legge n. 146/06**, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "transnazionale", ovvero:
 - Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
 - Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso
 - Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
 - Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale
 - Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
 - Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
 - Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

1.4 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- **sanzione pecuniaria:** è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- **sanzioni interdittive:** le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
 - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:



- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito.

Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

- *confisca*: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;
- *pubblicazione della sentenza di condanna*: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.5 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001 prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;



- la richiesta del Ministro della giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale *"il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"*.

2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE

2.1 Car-Jet Multiservizi S.r.l.

Car-Jet Multiservizi S.r.l. (in seguito anche "Car-Jet" oppure "Società") è una realtà imprenditoriale costituitasi nel 2012 allo scopo di affiancare la consolidata attività svolta dalla Ditta Individuale Car-Jet di Gandolfi Carla nel settore delle pulizie civili e industriali, sorta nel 1992.

Nel Dicembre 2022 è stata conferito da parte della signora Gandolfi Carla il ramo d'azienda operativo riconducibile all'impresa individuale, con importanti risvolti i termini di razionalizzazione ed efficientamento delle attività.

Car-Jet svolge pulizie tecniche e industriali, autotrasporto di cose conto terzi, raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi conto terzi presso centri di smaltimento autorizzati e gestione di reti fognarie. Car-Jet svolge altresì attività di riparazione pneumatici, elettromeccanica, meccanica motoristica e meccatronica su veicoli e mezzi pesanti.

L'attenzione per la qualità del servizio e per la formazione degli addetti nonché la serietà e lo spirito di sacrificio che contraddistingue quanti operano in Car-Jet, ha consentito a quest'ultima di farsi apprezzare dalla clientela con cui oggi vanta rapporti di fiducia basati sul rispetto, sulla trasparenza e massima disponibilità.

Car-Jet Multiservizi S.r.l., grazie all'elevata specializzazione e alle attrezzature all'avanguardia, è in grado di soddisfare le richieste sempre crescenti da parte del mercato nel settore dell'ecologia e degli autotrasporti e di offrire a clienti pubblici e privati un'ampia gamma di servizi, tra cui la riparazione di pneumatici e le attività di elettromeccanica, meccanica motoristica e meccatronica su veicoli e mezzi pesanti.

La società è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed è certificata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

2.2 Il sistema di corporate governance

Car-Jet Multiservizi S.r.l. adotta un sistema di *governance* "tradizionale" che si caratterizza per la presenza:

- dell'Assemblea dei Soci a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della Società, secondo quanto previsto dalla legge;
- del Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge all'Assemblea o previsto dallo Statuto;



- del Sindaco Unico, chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, oltre che a controllare l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile della Società.
- del Revisore Legale a cui è affidata l'attività di revisione legale dei conti e il giudizio sul bilancio, ai sensi di legge e di Statuto.

I poteri attribuiti agli Organi Societari sono definiti all'interno dello Statuto.

2.3 I sistemi di gestione aziendale

Car-Jet, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente e della politica stabilita dal Presidente del C.d.A. e di perseguire il miglioramento dei sistemi di gestione, ha adottato un sistema di gestione certificato.

In particolare, il sistema di gestione della Società è certificato secondo:

- UNI EN ISO 9001:2015 per la gestione della Qualità;
- UNI EN ISO 14001:2015 per la gestione dell'Ambiente;
- UNI EN ISO 45001:2018 per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Car-Jet garantisce il miglioramento continuo e l'efficacia del proprio Sistema di Gestione, non solo attraverso la definizione di politiche e obiettivi aziendali, ma anche attraverso il monitoraggio della normativa di riferimento applicabile, i risultati delle verifiche interne, l'analisi dei dati e le conseguenti azioni correttive e preventive, i riesami da parte della direzione, l'autovalutazione e il coinvolgimento diretto del proprio personale.

Le procedure dei sistemi di gestione già operanti all'interno della Società sono stati tenuti in considerazione ai fini della costruzione del Modello Organizzativo ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

2.4 Il Codice Etico di Car-Jet Multiservizi S.r.l.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato da Car-Jet pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001. Il Codice Etico adottato dalla Società costituisce parte essenziale del Modello. Nel Codice Etico sono espressi i principi fondamentali che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con la Società ad ogni livello. In questa prospettiva, i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali, al fine di rendere eventualmente operante la scriminante di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Car-Jet si impegna ad assicurare la massima diffusione del Codice Etico con l'obiettivo di sviluppare la consapevolezza sul valore dell'etica e sulla necessità di tenere comportamenti conformi alle regole stabilite. Il Codice Etico è reso disponibile per ciascun destinatario.

Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione con Car-Jet. Esso stabilisce, quale principio imprescindibile dell'operato della Società, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.



Tale documento ha la finalità di orientare le condotte di tutti coloro che operano nell'interesse di Car-Jet, al rispetto della legalità, dell'integrità morale, della trasparenza e liceità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dell'assenza di conflitti d'interesse e, in genere, dell'etica sociale.

L'importanza che il Codice Etico riveste per la Società e la sua efficacia cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione del Codice stesso.

2.5 Il Sistema di Whistleblowing

Car-Jet Multiservizi S.r.l., al fine di garantire una gestione responsabile e in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema di *whistleblowing* aggiornato alle modifiche legislative intervenute con il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Pertanto, ai sensi dell'attuale art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, Car-Jet:

- ha istituito canali di segnalazione dedicati che, in linea con quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, consentono la segnalazione di comportamenti o situazioni contrari al Modello 231, al Codice Etico di Car Jet, nonché a regolamenti, direttive, policy e procedure interne adottate dalla Società e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o ancora la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione Europea e della normativa nazionale di recepimento¹
- ha predisposto idonee tutele volte a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- ha esteso tali tutele ai soggetti legati al segnalante² previsti dal D. Lgs. 24/2023;
- vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, tentato o minacciato, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ha integrato il proprio sistema disciplinare con gli illeciti previsti dal D. Lgs. 24/2023 (infra § 5.2).

Il sistema di *whistleblowing* adottato da Car-Jet è regolamentato in un'apposita procedura P.231.6 nella quale sono individuati: (i) i soggetti che possono effettuare la segnalazione, nonché l'oggetto e la modalità di trasmissione della stessa; (ii) il soggetto deputato a ricevere e gestire la segnalazione, descrivendone il

¹ Tra le violazioni del diritto dell'UE e della normativa nazionale di recepimento rientrano:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché quelli riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.



ruolo e le responsabilità, nonché il processo di gestione e archiviazione della segnalazione; (iii) le tutele previste per il segnalante e il segnalato.

Car-Jet si impegna a diffondere apposita circolare contenente informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Nel dettaglio, rinviando alla procedura P.231.6 per un maggiore approfondimento, per quanto attiene ai canali di segnalazione, Car-Jet ha istituito, quale canale dedicato alle comunicazioni scritte, un canale postale a mezzo raccomandata all'indirizzo: O.d.V. di Car-Jet Multiservizi S.r.l. C/O AGC AVVOCATI - Piazza Carlo Emanuele II, 13 - 10123 Torino.

Per l'utilizzo di questo canale è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: (i) la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; (ii) la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*Riservata al gestore della segnalazione*". È stato altresì istituito un alternativo canale verbale, attraverso il quale il Segnalante può contattare direttamente il soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni, previo appuntamento telefonico, su linea telefonica non registrata al numero: 011-533234. Il segnalante può altresì richiedere un incontro al Gestore della segnalazione.

Le segnalazioni, secondo quanto previsto dalla procedura P.231.6:

- possono essere effettuate da chiunque e in particolare da: (a) soggetti che rivestono una posizione apicale o soggetti a questi sottoposti ai sensi dell'art. 5 del Decreto; (b) consulenti, collaboratori, clienti, fornitori; (c) soggetti che non hanno rapporti diretti con la Società;
- devono avere ad oggetto le condotte e/o comportamenti illeciti e/o violazioni come indicate nella stessa procedura P.231.6.

È stato identificato nel membro unico dell'O.d.V. (esterno all'ente), il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni e a svolgere l'istruttoria preliminare.

Una volta ricevuta la segnalazione, l'O.d.V.:

- se la segnalazione appare *prima facie* manifestamente infondata, ne dispone l'archiviazione;
- se la segnalazione appare fondata, dispone di avviare ulteriori indagini; in tal caso l'O.d.V. può avvalersi, secondo le necessità, del supporto delle strutture aziendali più idonee alla luce del caso concreto.

In conformità con il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, la Società:

- adotta misure a tutela della riservatezza del segnalante anche con riferimento alle modalità di archiviazione, accesso e conservazione dei dati;
- sanziona ogni misura ritorsiva nei confronti del segnalante. È infatti, vietato ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Sono, inoltre, previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Le misure di protezione sono garantite se:

- al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere o rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto;
- la segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal Decreto.



Le tutele non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare quando è accertata anche con sentenza di primo grado la penale responsabilità del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o per i medesimi reati commessi con denuncia all'autorità contabile o giudiziaria, o la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo e colpa grave.

Si rappresenta che tutti i dati personali trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni pervenute saranno trattati nel pieno rispetto della vigente Disciplina Privacy, avendo particolare riguardo per il diritto alla riservatezza dell'identità del soggetto segnalante, delle persone coinvolte, delle persone menzionate nella segnalazione.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CAR-JET MULTISERVIZI S.R.L.

3.1 I principi ispiratori del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto del proprio sistema di controllo interno, al fine di verificarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle attività identificate a rischio, nonché dei principi etico-sociali cui Car-Jet si attiene nello svolgimento delle proprie attività.

Più precisamente, la Società ha individuato i seguenti strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società:

- il sistema di controllo interno e, dunque, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico;
- la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL applicati;
- in generale, la normativa italiana applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non sono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del sistema di organizzazione e controllo a cui lo stesso si ispira.

I principi cardine a cui il presente Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le Linee Guida di Confindustria (aggiornate, da ultimo, nel Giugno 2022), in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei processi sensibili di Car-Jet;
- i requisiti indicati dal D. Lgs. 231/2001, ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e la documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle responsabilità;



- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

3.2 Finalità del Modello e obiettivi perseguiti

Attraverso la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Car-Jet si propone di definire un sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di reati mediante l'individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari (*infra* § 3.5).

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e, ancor più, la sua efficace implementazione, contribuiscono altresì ad una migliore gestione del sistema di controllo interno favorendo, altresì, il consolidarsi di una cultura aziendale che valorizzi i principi di trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole, anche a beneficio dell'immagine di Car-Jet.

Tale Modello ha tra gli obiettivi principali quelli di:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con Car-Jet (quali ad esempio, dipendenti, consulenti, fornitori), richiedendo loro, nell'ambito delle attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, attraverso un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello 231;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria (oltre che alle disposizioni di legge) sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società, anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

3.3 Struttura ed elementi costitutivi del Modello



22



Il Modello Organizzativo, viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello.

La valutazione sulle necessità di aggiornamento viene effettuata nei casi di:

- modifica della normativa di riferimento;
- modifiche organizzative, introduzione di nuovi prodotti/servizi, sviluppi e modifiche delle attività e dei processi aziendali che comportino l'insorgenza di nuove fattispecie di rischio;
- rilevazioni di carenze del Modello.

Il compito di disporre l'aggiornamento del Modello è attribuito al Consiglio di Amministrazione che si avvale dell'opera e delle competenze dell'Organismo di Vigilanza il quale provvede a monitorare lo stato di avanzamento e i risultati del programma di aggiornamento nonché l'attuazione delle azioni disposte e l'esito delle attività.

3.5 Destinatarî del Modello

Le regole e le disposizioni contenute nel Modello si applicano e devono essere rispettate da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, dai dipendenti, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

Sono quindi "Destinatari" del presente Modello:

- i titolari di qualifiche formali riconducibili alla definizione di "soggetti apicali" (amministratori, direttore generale, dirigenti, ecc.);
- i soggetti che esercitano tali funzioni (di direzione, gestione e controllo della società) anche solo di fatto;
- i lavoratori subordinati, i lavoratori in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale (stagisti; collaboratori legati da contratti a termine; ecc.), ancorché distaccati all'estero;
- chiunque agisca in nome e per conto della Società sotto la sua direzione e vigilanza (es. agenti con rappresentanza) a prescindere dal vincolo di subordinazione.

Ai collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e altre controparti contrattuali in genere, pur non riconducibili alla definizione di Destinatari del Modello (pertanto non assoggettabili alle sanzioni disciplinari in caso di violazioni al Modello), Car-Jet richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che assicurino l'impegno al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 231/01 e dei principi etici adottati da Car-Jet (allegato n. 2 Dichiarazione di allineamento al D. Lgs. 231/2001).

3.6 La metodologia di risk assessment

Il Modello di Car-Jet è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. Resta peraltro inteso che il



Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della Società e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

Car-Jet ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, successivamente, ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo, sono stati analizzati: il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di *corporate governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le linee guida redatte in materia da Confindustria e con le indicazioni desumibili ad oggi dalla giurisprudenza, Car-Jet ha proceduto dunque:

- all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i responsabili delle funzioni aziendali;
- all'autovalutazione dei rischi (c.d. *risk self assessment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

La versione REV.1 del Modello di Car-Jet è finalizzata ad aggiornare le analisi precedentemente svolte in funzione dell'attuale organizzazione e operatività della Società e ad integrare le analisi con i reati presupposto di recente introduzione.

3.7 Le categorie di reato presupposto e le attività sensibili di Car-Jet Multiservizi S.r.l.

In ragione della specifica attività sociale e della valutazione espressa dal management aziendale sulla base dell'attività risk-assessment, la Società ha ritenuto applicabili le seguenti categorie di reato presupposto:

FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO	Applicabilità a Car-Jet
[REDACTED]	☐
[REDACTED]	☐
[REDACTED]	☐
[REDACTED]	☒
[REDACTED]	☐
[REDACTED]	☐
[REDACTED]	☒
[REDACTED]	☐

[illegible][illegible]

[illegible]

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI CAR-JET MULTISERVIZI S.R.L.

4.1 I requisiti

L'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del Decreto, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- *autonomia e indipendenza*: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi membri, costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo.

I concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento



che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica del rispetto, nella operatività aziendale, dei presidi di controllo, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per garantire maggiormente l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dello stesso risorse aziendali, di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'O.d.V., della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

- *professionalità*: l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che in seno all'O.d.V. siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale.

Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.;

- *continuità d'azione*: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza composto esclusivamente da membri interni all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'O.d.V. non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

4.2 Composizione, nomina e durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione di Car-Jet ha nominato un Organismo di Vigilanza monocratico esterno all'ente.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo Amministrativo.



I componenti sono sempre rieleggibili. L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso che deve essere effettuata nella prima seduta utile dell'Organo Amministrativo.

4.3 Cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca dell'incarico

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla assenza dei seguenti requisiti di ineleggibilità/incompatibilità:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità con componenti del vertice aziendale;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie;
- misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità/incompatibilità.

La revoca dall'incarico di membro dell'O.d.V. può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità e compatibilità;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'O.d.V. o la decadenza dalla stessa.

Il membro unico O.d.V. può recedere in qualsiasi istante dall'incarico e deve darne tempestiva e motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

4.4 Poteri e responsabilità

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

I compiti e le attribuzioni dell'O.d.V. non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo. Inoltre, l'O.d.V. si coordina con le Funzioni aziendali responsabili di attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello e può avvalersi, per l'esercizio della propria attività, dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.



L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, all'O.d.V. sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività;
- vigilare sul funzionamento del Modello;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, agli amministratori, agli organi di controllo, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;
- promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi;
- verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza;
- suggerire interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001 e del Modello, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001.

4.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza (cd. "Flussi Informativi")

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti o eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001. In particolare, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, tempestivamente, tutte le informazioni relative a:

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001;
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti per i reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001;
- accessi ispettivi delle Autorità pubbliche di Vigilanza, Authority, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, etc. e loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- operazioni effettuate in deroga rispetto alle prescrizioni delle procedure inerenti attività rilevanti ai fini del Modello e/o, comunque, rilevanti ai sensi della disciplina recata dal D. Lgs. 231/2001;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo;
- risultati degli audit periodici effettuati dagli enti di certificazione sui sistemi di gestione aziendale certificati;
- rapporti in caso di infortuni sul lavoro;
- incidenti ambientali anche nelle attività in appalto;



- le notizie relative ai procedimenti disciplinari e alle sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle procure speciali e delle deleghe interne;
- verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- assunzioni di dipendenti/collaboratori/consulenti/fornitori "a rischio";
- anomalie emerse in occasione dell'instaurazione del rapporto di fornitura, consulenza, partnership in ATI o in pendenza del medesimo;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

L'O.d.V., oltre al contenuto del reporting suindicato, concorda con i Responsabili di Funzione idonei flussi informativi (Procedura Comunicazioni verso l'O.d.V.- Allegato 2).

4.6 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità e tal fine predispone:

- con cadenza annuale, una relazione informativa relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico;
- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Consiglio di Amministrazione.

La relazione informativa ha ad oggetto: (i) l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi); (ii) le eventuali criticità (nonché spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Car-Jet, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza.

Il Sindaco Unico e il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

5 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Funzione del sistema disciplinare

Il Modello costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni. Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (*full time* o *part time*), con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata) è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'O.d.V. ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di un sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del Decreto, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.



Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse, sono portate a conoscenza dei lavoratori con modalità che ne garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità da parte di ognuno.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

Il sistema sanzionatorio è ispirato ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione applicata alla carica ricoperta dal responsabile dell'infrazione, all'infrazione stessa e all'impatto che questa comporta in termini di esposizione al rischio della Società;
- legalità: il sistema non può prescindere dal rispetto della legislazione vigente, in particolare dall'art. 2106 del Codice Civile (Sanzioni disciplinari), oltre che dai principi di tipicità e specificità;
- forma scritta e pubblicità;
- contestazione dell'illecito e contraddittorio con l'interessato.

5.2 Le violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Car-Jet condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dal Modello e dal Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei confronti del quale si sta procedendo. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l'O.d.V. informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via all'iter procedurale al fine di procedere alle contestazioni e alla eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli Organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto o da regolamenti interni. L'O.d.V. agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello e del Codice Etico;
- la violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, dei protocolli e delle regole comportamentali richiamati dal Modello;
- la violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, di qualsiasi normativa interna e di legge richiamata dal Modello;
- atti od omissioni diretti in modo non equivoco a violare principi, protocolli e regole comportamentali anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;



- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'O.d.V.;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- l'inosservanza delle misure di tutela del segnalante quali:
 - l'ostacolo (anche solo tentato) alla segnalazione, la violazione dei doveri di riservatezza, le ritorsioni;
 - la mancata istituzione dei canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, l'omesso svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'adozione di procedure di segnalazione non conformi alle previsioni del decreto;
 - nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per reati di diffamazione o di calunnia.
- eventuali forme di abuso della procedura di "whistleblowing", quali le segnalazioni manifestamente infondate effettuate con dolo o colpa grave, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto in oggetto.

I provvedimenti disciplinari devono essere applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e al grado della colpa.

5.3 Misure nei confronti di lavoratori subordinati non dirigenti

L'inosservanza delle regole previste dal Modello adottato da Car-Jet ai sensi del Decreto, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte del personale dipendente può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'irrogazione di sanzioni disciplinari di cui ai CCNL *"Per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi Ambientali"* e *"Logistica, trasporto, merci e spedizioni"*, e, precisamente:

- il richiamo verbale;
- l'ammonizione scritta;
- multa non superiore a quattro ore della retribuzione base parametrica per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi Ambientali e a tre ore della retribuzione per i dipendenti cui si applica il CCNL Logistica Trasporto merci e spedizioni;
- la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

In particolare, si incorre nel provvedimento del richiamo verbale per:

- violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle regole procedurali o comportamentali previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- omessa redazione della documentazione richiesta dal Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

Si incorre nel provvedimento della ammonizione scritta per:



- redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organo di Vigilanza o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- impedimento dell'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- omessa redazione ed aggiornamento della documentazione richiesta dal Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- mancanze punibili con il rimprovero verbale, quando, per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, esse abbiano una maggiore rilevanza.

Si incorre nel provvedimento della multa per:

- ripetute inottemperanze relative all'invio dei flussi periodici all'O.d.V. da parte delle funzioni interessate;
- violazione dei principi stabiliti nel Codice Etico;
- recidiva delle infrazioni di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello.

Si incorre nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per:

- inosservanza delle misure di tutela del segnalante o eventuali forme di abuso della procedura di "whistleblowing";
- apertura di indagine preliminare da parte dell'Autorità giudiziaria ovvero l'esercizio di un'azione penale relativi a reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- mancanze punibili con sanzioni inferiori quando, per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano carattere di maggiore rilevanza o cagionino pregiudizio alla normale attività della Società.

Si incorre nel provvedimento del licenziamento per giustificato motivo per:

- notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro nonché ripetersi, ovvero manifestarsi in forma più grave, delle mancanze per le quali sia prevista per la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
- ostacolo all'attività di vigilanza dell'O.d.V. o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale, quando da ciò ne sia derivato un grave danno all'ente.
- notevole inadempimento di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o dal Codice Etico che determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo in ordine alla gestione corrente dell'attività di impresa;

Si incorre nel licenziamento per giusta causa per:

- mancanza così grave da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso.
- condanna, con sentenza passata in giudicato, nel caso di azione penale avviata in ordine a fatti integranti uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Resta fermo il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della condotta illecita realizzata.

Per il procedimento disciplinare si rinvia alle disposizioni dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori).

A norma del citato art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, in ogni caso, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.



Resta inteso che per ciò che concerne l'iter procedurale, le contestazioni e l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, ai titolari del potere disciplinare.

In particolare, in presenza di una segnalazione, proveniente dal responsabile del soggetto autore della violazione, direttamente dai clienti/fornitori/partner commerciali, ovvero da canali alternativi, l'O.d.V. valuta tempestivamente la stessa, acquisendo dal segnalante, qualora ritenuto necessario, ulteriori dettagli e/o approfondimenti. L'O.d.V. informa degli esiti il datore di lavoro.

Anche a seguito di un confronto con la Funzione del Personale ed, eventualmente, con consulenti esterni, il datore di lavoro invia al dipendente una dettagliata contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. In adempimento a quanto previsto dalla legge, la Società resta in attesa delle giustificazioni o controdeduzioni del dipendente acconsentendo, qualora da quest'ultimo richiesto, ad un incontro con lo stesso eventualmente accompagnato per il diritto di difesa dal Rappresentante sindacale di riferimento ovvero dal proprio Legale. Nel corso di tale incontro, il datore di lavoro può essere assistito dalla Funzione che ha curato l'istruttoria/indagine ovvero da un suo delegato. A conclusione dell'iter sopra descritto, il datore di lavoro, ravvisandone i presupposti, propone la sanzione da applicare al Consiglio di Amministrazione. Una volta decisa la tipologia di sanzione da applicare il datore di lavoro, avvalendosi qualora attivati, degli studi legali esterni, invia al dipendente la relativa lettera di comunicazione della sanzione.

Il processo di gestione dei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti è oggetto di un'adeguata informativa all'Organismo di Vigilanza.

5.4 Misure nei confronti dei dirigenti

Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti, si è ritenuto opportuno introdurre il presente paragrafo nel caso di assunzione di figure dirigenziali, in seguito all'adozione dell'attuale versione del Modello Organizzativo.

Le inosservanze del Modello da parte dei Dirigenti configurano violazioni dei doveri di diligenza e di fedeltà (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Le sanzioni previste dalla Società per i propri dirigenti nel caso di violazioni del Modello costituiscono un sistema distinto e autonomo rispetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Pertanto, il dirigente all'atto della nomina si impegna contrattualmente a rispettare le previsioni del Modello e a soggiacere alle sanzioni ivi stabilite ("sanzioni convenzionali"). L'approvazione del presente Modello da parte dei dirigenti equivale all'obbligo di rispetto del medesimo in ogni sua parte, comprese le misure sanzionatorie ivi richiamate e previste.

Nei confronti dei Dirigenti sono previste le seguenti sanzioni:

- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto;
- multa non superiore a tre ore della retribuzione;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- recesso per giustificato motivo;
- recesso per giusta causa.

Si rinvia al paragrafo precedente per ciò che concerne la descrizione delle condotte che costituiscono infrazione, suscettibili, pertanto, di portare l'irrogazione delle descritte sanzioni.

Relativamente alle modalità di gestione delle contestazioni inerenti il comportamento ovvero l'operato dei Dirigenti, valgono le medesime disposizioni descritte al riguardo nel precedente paragrafo, salvo il caso in



cui il dirigente ricopra la carica di amministratore, prevalendo in tale ipotesi il procedimento previsto per gli amministratori di cui al paragrafo che segue e salvo quanto previsto dai richiamati CCNL.

5.5 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

In ossequio all'art. 6, comma 2 lett. e) del D. Lgs. 231/2001 – a parte l'eventuale esercizio (sempre esperibile) dell'azione di responsabilità risarcitoria – le misure (con espressa finalità sanzionatoria) applicabili agli amministratori della Società, in base ai criteri già menzionati nei precedenti paragrafi, sono individuate nelle seguenti:

- censura/riciamo formale;
- multa, da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 5.000,00 da devolversi ad apposito fondo per la formazione del personale della Società;
- la revoca di deleghe operative, in particolare, di quelle il cui (in)adempimento risulti (direttamente o indirettamente) connesso alla violazione in concreto accertata;
- la revoca dalla carica.

L'O.d.V., accertata la violazione del Modello (ai sensi del precedente paragrafo 5.2) da parte di un amministratore, ne dà comunicazione tramite relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente, se non direttamente coinvolto, ovvero, se coinvolto, al più anziano tra gli amministratori e al Sindaco Unico.

La relazione dell'O.d.V. contiene:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'O.d.V. per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità previste dallo Statuto, è effettuata per iscritto e contiene:

- l'indicazione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- la data dell'adunanza;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'O.d.V., vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate, nonché l'eventuale espletamento di ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, sentito il Sindaco Unico e l'O.d.V., determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'O.d.V..

In ogni caso all'O.d.V. deve essere data informativa della conclusione del procedimento e del tipo di sanzione irrogata.

La competenza ad applicare le misure nei confronti degli Amministratori della Società spetta:

- per quanto concerne la censura, la multa e la revoca delle deleghe, al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti e con astensione obbligatoria da parte del consigliere incolpato, a carico del quale sia stata accertata la violazione; a tale fine l'O.d.V. ed il Sindaco Unico potranno chiedere formalmente al Consiglio di Amministrazione



di riunirsi ponendo all'ordine del giorno l'apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti del consigliere a carico del quale sia stata accertata la violazione/infrazione passibile di misura sanzionatoria;

- per la revoca dalla carica all'Assemblea Ordinaria; a tale fine l'Organo Amministrativo e il Sindaco Unico potranno procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria – anche su istanza dell'O.d.V. -, nei termini statutariamente previsti, ponendo all'ordine del giorno l'apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Amministratore, a carico del quale sia stata accertata la violazione/infrazione passibile di essere sanzionata nei termini sopra indicati; l'Assemblea, qualora ravvisi la non manifesta infondatezza dell'addebito, provvederà ad assegnare all'Amministratore incolpato un congruo termine a difesa, all'esito del quale potrà deliberare la sanzione ritenuta più adeguata.
- La misura/sanzione della revoca dalla carica, è applicata alla stregua del combinato disposto degli articoli 2475 e 2383 Cod. Civ. Si applicano le norme civilistiche per la sostituzione del consigliere.

Qualora l'Amministratore a carico del quale sia stata accertata la responsabilità dovuta alla violazione del presente Modello (integrativa o meno degli estremi di un reato consumato e/o tentato), sia legato alla Società anche da un rapporto di lavoro dipendente con qualifica dirigenziale, prevarranno sempre le misure di cui sopra sulle eventuali sanzioni di stretta pertinenza disciplinare legate al rapporto di lavoro, in virtù del rapporto organico intrattenuto con la Società.

5.6 Misure nei confronti del Sindaco Unico

L'O.d.V., accertata la violazione del presente Modello (integrativa o meno degli estremi di un reato consumato e/o tentato), da parte del Sindaco Unico, ne dà comunicazione tramite relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente.

Relativamente al sistema sanzionatorio adottato dalla Società nei confronti del Sindaco Unico, trovano applicazione, con i dovuti adattamenti, le sanzioni e il procedimento disciplinare previsti per gli amministratori descritto al paragrafo che precede, valendo le medesime considerazioni effettuate con riferimento alla natura "convenzionale" delle sanzioni previste. Pertanto all'atto dell'accettazione dell'incarico, viene richiesto l'impegno a rispettare le disposizioni del Modello e del Codice Etico, con le conseguenti sanzioni in caso di inadempimento.

Resta ferma la possibilità di ricorrere alle sanzioni previste dalla Legge, convocando ad esempio l'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge (ad es.: in presenza di un procedimento penale a carico del Sindaco in relazione a reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001). Nel caso di gravi violazioni commesse dal Sindaco iscritto nel registro dei revisori contabili a norma dell'art. 2397 c.c. ("Composizione del Collegio"), la Società provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti alla tenuta del relativo Albo.

In ogni caso all'O.d.V. deve essere data informativa della conclusione del procedimento e del tipo di sanzione irrogata.

5.7 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Per i provvedimenti nei confronti dei membri dell'O.d.V., si rimanda alla disciplina di revoca dall'incarico dettata per gli stessi (v. paragrafo 4.3)

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.



5.8 Misure nei confronti di fornitori, collaboratori, partners e consulenti

Ogni violazione del Modello o del Codice Etico da parte di soggetti terzi con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata in applicazione di specifiche clausole contrattuali con cui si prevede l'impegno della controparte commerciale a rispettare i contenuti dei documenti in analisi e a segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia eventualmente riscontrata in ambito di compliance al D. Lgs. n. 231/2001, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ovvero l'esercizio della facoltà di recesso anche senza preavviso dal rapporto stesso, ovvero la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento censurabile derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento – nei contratti – di specifiche clausole che:

- diano atto della conoscenza del Decreto e del Codice Etico;
- richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso);
- disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola ovvero una dichiarazione unilaterale, da parte del terzo o del collaboratore, circa la conoscenza del Decreto e del Codice Etico e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni degli stessi.

Compete all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti terzi (afferenti alle ipotesi di reato previste dal Decreto) e di segnalare al Consiglio di Amministrazione il loro eventuale aggiornamento.

Le sanzioni per l'inosservanza del Modello, il cui rispetto è inserito negli obblighi contrattuali, in base alla gravità della violazione contestata potranno essere costituite dalla diffida al puntuale rispetto del Modello, dall'applicazione di una penale, dalla risoluzione del relativo contratto, dall'esercizio della facoltà di recesso anche senza preavviso dal rapporto stesso, dalla sospensione dell'esecuzione del contratto.

6 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

6.1 Premessa

Car-Jet, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, è volontà della Società estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma a tutti i soggetti che operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di Car-Jet in forza di rapporti contrattuali di diversa natura.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e di predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Società.



6.2 Comunicazione interna ed esterna del Modello 231

Car-Jet assicura una corretta conoscenza da parte dei dipendenti del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo.

È consegnata ai nuovi assunti una informativa di carattere generale sul D. Lgs. 231/01 (Allegato 8 Brochure Informativa). Il Modello Organizzativo è messo a disposizione di tutti i dipendenti al fine di assicurare agli stessi le conoscenze, in materia di responsabilità amministrativa, considerate di primaria rilevanza.

I principi e contenuti del D. Lgs. 231/2001 e del Modello sono inoltre divulgati mediante specifici corsi di formazione.

L'Organismo di Vigilanza supporta la Società nella definizione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al Modello.

I corsi di formazione sono rivolti agli Organi di Vertice e a tutti i dipendenti e sono graduati in relazione anche al diverso livello di coinvolgimento nelle attività sensibili individuate nel Modello. Ciò al fine di consentire ai Destinatari di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno nonché di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale orientata al perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

6.3 Informativa relativa a collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e ad altri soggetti terzi

Ai collaboratori esterni, consulenti ed alle terze parti sono fornite, da parte della funzione aziendale di volta in volta competente, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, sul Codice Etico nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni degli stessi o alla normativa vigente possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Si rimanda al § 5.8.